

Regolamento disciplinante il trattamento pensionistico complementare del personale CONSOB assunto a far data dal 28 aprile 1993.

Capo I Programma di Previdenza Complementare

Sezione I Definizioni e finalità

Articolo 1 Definizioni

1. Per “Dipendenti” si intende il personale della CONSOB in servizio assunto in ruolo a far data dal 28 aprile 1993, nonché il personale della CONSOB in servizio in forza di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati a far data dal 28 aprile 1993.
2. Per “Programma” si intende il trattamento pensionistico complementare a favore dei dipendenti.
3. Per “Organizzazioni Sindacali” si intendono le Organizzazioni Sindacali che in data 1 dicembre 2003 hanno sottoscritto con la CONSOB l’Accordo-quadro riguardante l’istituzione di un Programma di previdenza complementare a favore dei dipendenti della CONSOB assunti successivamente al 28 aprile 1993 e che hanno sottoscritto con la CONSOB l’Accordo negoziale approvativo del presente Regolamento.
4. *Per “Gestore” si intende il soggetto, autorizzato ai sensi di legge, che ha costituito il Fondo pensione aperto al quale i dipendenti aderiscono in forma collettiva in base al presente Regolamento.*
5. Per “T.F.R.” si intende il trattamento di fine rapporto di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297 (di seguito legge n. 297/1982);
6. Per “I.F.R.” si intende l’indennità di fine rapporto prevista per il personale di ruolo della CONSOB.
7. Per “Comitato” si intende il Comitato istituito ai sensi del punto 9 dell’Accordo-quadro sottoscritto tra la CONSOB e le Organizzazioni Sindacali il 1 dicembre 2003.

Articolo 2 Finalità

1. Lo scopo del Programma è quello di assicurare ai dipendenti un più adeguato livello di copertura previdenziale.
2. L’entità delle prestazioni pensionistiche del Programma è determinata secondo criteri di corrispettività ed in base al principio della capitalizzazione.

Sezione II **Adesione al Programma**

Articolo 3 **Destinatari del Regolamento**

1. Al Programma possono aderire i dipendenti su base volontaria.
2. In caso di adesione i dipendenti hanno diritto al T.F.R. anche in ipotesi di successiva uscita dal Programma in costanza di rapporto di lavoro.
3. *I dipendenti che non aderiscono al Programma hanno diritto all'I.F.R., se di ruolo, ovvero al T.F.R., senza attribuzione di alcun trattamento pensionistico complementare a carico della CONSOB.*

Articolo 4 **Modalità e termini di adesione**

1. *La facoltà di adesione al Programma può essere esercitata:*
 - a) *in forma esplicita entro il termine di sei mesi dall'assunzione. In tal caso l'ammontare delle contribuzioni di cui al successivo art. 8, lett. a), b) e c), viene calcolato prendendo come riferimento la data di immissione in servizio;*
 - b) *in forma tacita, qualora il dipendente non manifesti alcuna volontà entro il termine di sei mesi dall'assunzione. In tal caso l'ammontare della contribuzione di cui al successivo art. 8, comma 1, lett. c), viene calcolato prendendo come riferimento la data di immissione in servizio. Resta fermo quanto previsto dall'art. 8, comma 3.*
2. *Il dipendente che non intende aderire al Programma deve manifestare in forma scritta la volontà di non iscriversi entro il termine di sei mesi dall'assunzione.*
3. *Trascorsi sei mesi dall'assunzione, i dipendenti che non hanno aderito al programma possono decidere successivamente di iscriversi in qualunque momento. In tal caso, l'adesione determina a carico della CONSOB e dell'aderente l'obbligo di conferire al Fondo le somme di cui al successivo art. 8, comma 1, lett. a), b) e c) calcolate a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata manifestata tale volontà.*
4. *Nei confronti dei soggetti di cui al precedente comma 3 che aderiscano successivamente al Programma, l'Indennità di fine rapporto (IFR) maturata fino alla data di adesione è devoluta al Fondo nella misura scelta dal dipendente; la parte non devoluta al Fondo resta accantonata e viene rivalutata secondo quanto previsto dalla legge n. 297/1982; essa è riconosciuta all'atto della cessazione dal servizio.*

Articolo 5
Modalità di adesione in forma esplicita

1. *L'adesione al programma in forma esplicita avviene mediante la sottoscrizione della modulistica predisposta dal Fondo pensione aperto e deve essere comunicata alla CONSOB secondo le modalità indicate in apposito Ordine di Servizio.*
2. Al fine di offrire ai dipendenti elementi di valutazione, anche sotto il profilo della deducibilità fiscale, in ordine alle quote di finanziamento del Programma, l'Amministrazione fornirà a ciascun dipendente, all'atto dell'immissione in servizio, un prospetto riepilogativo dei dati retributivi, previdenziali e fiscali riferiti alla sua posizione individuale.
3. L'Amministrazione, entro il mese di settembre di ciascun anno, fornirà a tutti i dipendenti che hanno aderito al Programma gli elementi informativi indicati al comma precedente aggiornati in ragione del trattamento economico in godimento e della normativa previdenziale e fiscale vigente.

Sezione III
Prestazioni

Articolo 6
Prestazioni pensionistiche

1. *Le prestazioni pensionistiche saranno erogate dal Fondo pensione aperto di cui al successivo articolo 10 secondo la disciplina contenuta nel Regolamento dello stesso Fondo.*

Articolo 7
Anticipazioni

1. Le anticipazioni a valere sulle posizioni individuali dei dipendenti saranno disciplinate dalle disposizioni previste dal Regolamento del Fondo pensione aperto di cui al successivo art. 10.

Sezione IV
Finanziamento delle posizioni individuali

Articolo 8
Contribuzione al Programma

1. *In caso di adesione esplicita ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a), e comma 3, il Programma è finanziato attraverso il versamento:*
 - a) *di contributi a carico della CONSOB, nelle misure di seguito indicate, in relazione alla misura della contribuzione a proprio carico prescelta dal dipendente:*

- 6,34% della retribuzione utile per il TFR a fronte di una contribuzione a carico del dipendente pari allo 0,5%;
 - 6,84% della retribuzione utile per il TFR a fronte di una contribuzione a carico del dipendente dell'1,0%;
 - 7,34% della retribuzione utile per il TFR a fronte di una contribuzione a carico del dipendente superiore all'1,0%;
- b) di contributi a carico del dipendente, non inferiori allo 0,5% della retribuzione utile per il TFR, con scaglioni pari allo 0,5%, in base ad opzione da esercitarsi in via preventiva fino a due volte all'anno. Il versamento del contributo è effettuato a cura della CONSOB, previa corrispondente trattenuta operata su ciascuna rata di retribuzione corrisposta al dipendente;
- c) della somma accantonata per ciascun dipendente a titolo di TFR. I dipendenti di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993 possono scegliere di finanziare il Programma con una quota della somma accantonata a titolo di TFR in una misura inferiore al 100%, con possibilità di incrementi successivi;
- d) di contributi volontari straordinari eventualmente versati dal dipendente a favore della propria posizione individuale nel Fondo.
2. In caso di adesione tacita ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b), il Fondo è finanziato attraverso il versamento del solo TFR, che sarà investito nella linea a contenuto più prudenziale, tale da garantire la restituzione del capitale e rendimenti comparabili, nei limiti previsti dalla normativa statale e comunitaria, al tasso di rivalutazione del TFR.
3. L'iscritto in forma tacita può decidere in qualunque momento di versare il contributo di cui alla lett. b) del primo comma del presente articolo, con effetti dal primo giorno del mese successivo a quello in cui manifesta tale volontà. In tal caso ha diritto a ricevere, dalla stessa data, il contributo di cui alla lett. a) del primo comma.
4. La CONSOB, a decorrere dal mese successivo a quello di manifestazione della volontà, trattiene mensilmente i contributi di cui alla lett. b) del primo comma del presente articolo e li versa al Fondo, unitamente alle somme di cui alle lett. a) e c) del medesimo comma del presente articolo, entro la fine del mese successivo.
5. La contribuzione a carico della CONSOB non è dovuta né sarà convertita in alcun trattamento sostitutivo o alternativo anche di diversa natura, sia collettiva sia individuale, a favore dei dipendenti che non abbiano aderito al Programma attuato ai sensi del successivo art. 10.
6. La retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR di cui all'art. 2120 c.c. comprende, oltre ai compensi in natura per la parte assoggettata a contribuzione previdenziale, tutte le voci retributive, con esclusione, per tutto il personale, di quelle aventi natura di rimborso spese (a titolo esemplificativo e non esaustivo, trattamenti di missione e trasferimento, assegno per il nucleo familiare).

Articolo 9

Spese relative alle posizioni previdenziali individuali

1. Le spese annuali di amministrazione delle posizioni previdenziali individuali ed ogni altro onere associativo sono a totale carico della CONSOB, salvo il caso di trasferimento della propria posizione individuale ad altro Fondo pensione.

Sezione V
Attuazione del Programma di previdenza mediante
l'adesione collettiva ad un Fondo pensione aperto

Articolo 10
Adesione collettiva

1. *Il Programma si attua mediante l'adesione collettiva ad un Fondo pensione aperto, istituito ai sensi di legge, iscritto all'albo tenuto presso la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione ed individuato con la procedura di cui al successivo art. 13, il cui Regolamento preveda più linee di investimento, di cui almeno una assistita dalla garanzia di un rendimento non negativo che, a prescindere dai risultati di gestione realizzati dal Fondo nel periodo di permanenza, assicuri all'iscritto almeno la conservazione del capitale, ed una a contenuto prudenziale, tale da garantire la restituzione del capitale e rendimenti comparabili, nei limiti previsti dalla normativa statale e comunitaria, al tasso di rivalutazione del T.F.R..*
2. *All'atto dell'adesione al Programma e successivamente ad essa il dipendente sceglie una o più linee di investimento tra quelle offerte dal Fondo, secondo quanto previsto dal Regolamento dello stesso Fondo.*

Articolo 11
Oneri a carico della CONSOB

1. Per oneri a carico della CONSOB connessi all'adesione collettiva ad un Fondo pensione aperto ai sensi del precedente art. 10 si intendono:
 - a) costo una tantum all'atto dell'adesione al Programma;
 - b) costo del trasferimento della posizione ad altra linea di investimento del Fondo;
 - c) commissione periodica di gestione;
 - d) costo relativo alla conversione del capitale in rendita;
 - e) costo relativo all'erogazione delle rendite.
2. Restano a carico del Fondo tutte le spese relative all'attività di negoziazione e impiego delle risorse ed ogni altro onere correlato alla gestione del Fondo stesso non contemplate al comma 1 del presente articolo.

Articolo 12
Trasferimento e riscatto della posizione individuale

1. I dipendenti hanno facoltà di trasferire al Fondo, contestualmente all'adesione di cui al precedente art. 5, la posizione individuale eventualmente accumulata presso altro Fondo di previdenza complementare.
2. *I dipendenti, in costanza di rapporto di lavoro con la CONSOB, hanno facoltà di trasferire la propria posizione individuale presso altro Fondo pensione, decorsi almeno due anni di effettiva partecipazione al Programma, con esclusione di eventuali anzianità pregresse. Le quote di T.F.R. relative al periodo*

successivo al trasferimento vengono versate al Fondo di destinazione nei limiti dallo stesso stabiliti. Nessun onere di gestione o di amministrazione è a carico della CONSOB.

3. I dipendenti, in costanza di rapporto di lavoro con la CONSOB, hanno facoltà di trasferire la propria posizione individuale a un'altra o a più linee di investimento del Fondo pensione

4. I trasferimenti di cui ai precedenti commi 2 e 3 dovranno essere comunicati al competente Ufficio CONSOB secondo le modalità previste in apposito Ordine di Servizio.

5. In caso di cessazione dal servizio per inabilità totale e permanente o di morte del dipendente prima della maturazione del diritto al trattamento pensionistico complementare la posizione individuale è riscattata, a domanda, rispettivamente, dal dipendente ovvero dal coniuge, dai figli ovvero ancora, se viventi a carico del dipendente al momento del decesso, dai genitori. In mancanza di tali soggetti e di diverse disposizioni espresse dal dipendente, la posizione resta acquisita al Fondo.

Articolo 13

Modalità per la scelta del Fondo

1. La procedura per l'individuazione del Fondo sarà espletata, in base al presente Regolamento, mediante invito *ad offerendum* predisposto dal Comitato ed inviato a tutti i soggetti promotori di Fondi pensione aperti iscritti all'albo tenuto dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione.

2. L'invito *ad offerendum* è composto dai seguenti documenti:

- a) sollecitazione pubblica di offerta per la scelta di un Fondo pensione aperto all'adesione collettiva dei dipendenti della CONSOB;
- b) questionario;
- c) lettera avente per oggetto l'autocertificazione, la dichiarazione di veridicità dei dati e gli impegni del soggetto offerente;
- d) dichiarazione inerente il trattamento dei dati personali.

3. I soggetti partecipanti alla procedura di aggiudicazione dovranno espressamente assumere nell'offerta l'impegno a predisporre gli strumenti e le procedure necessari per far sì che le spese di cui al precedente art. 9 vengano distintamente evidenziate, al fine di consentire il reintegro delle stesse da parte della CONSOB sulle singole posizioni individuali.

Articolo 14

Commissione di aggiudicazione

1. L'esame delle offerte pervenute e l'individuazione del Fondo pensione aperto cui aderire saranno effettuate da una Commissione di aggiudicazione composta dai

membri del Comitato e da un dipendente della CONSOB competente in materia, nominato dalla Commissione sentite le Organizzazioni Sindacali.

2. La Commissione è validamente costituita con la presenza di tutti i componenti e delibera con il voto favorevole di cinque componenti.

3. Al termine della procedura di selezione la Commissione redige apposito verbale da sottoporre all'approvazione delle Organizzazioni Sindacali e della CONSOB.

Articolo 15 **Stipula della Convenzione**

1. Le norme che disciplinano i rapporti tra il Gestore, la CONSOB e gli aderenti al Fondo formano oggetto di apposita Convenzione sottoscritta, oltre che dal Gestore e dalla CONSOB, anche da Organizzazioni Sindacali complessivamente rappresentative di almeno il "50%+1" del personale d'Istituto iscritto a Organizzazioni Sindacali.

Art. 15bis **Composizione e nomina del Comitato di sorveglianza**

1. Presso la CONSOB è istituito un Comitato di sorveglianza, composto da sei membri, tutti dipendenti della CONSOB, di cui tre nominati dalla Commissione e tre eletti dai partecipanti al Fondo.

2. Tutti i membri del Comitato devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità e non devono trovarsi nelle situazioni impeditive di cui all'Allegato A. Tali requisiti e condizioni vengono verificati dal Comitato all'atto dell'insediamento. Sull'operazione di verifica il Comitato riferisce alla Commissione.

3. Il Presidente del Comitato è designato dalla Commissione tra i membri di propria nomina; il Vicepresidente è il primo della lista che ha ottenuto nelle elezioni il maggior numero di voti.

4. I membri in rappresentanza dei partecipanti al Fondo sono eletti, al loro interno, dai dipendenti iscritti al Fondo secondo le previsioni dell'allegato "Regolamento elettorale" (Allegato B).

5. I membri del Comitato restano in carica quattro anni e possono essere rinominati o rieletti per una sola volta.

Art. 15ter **Cessazione e sospensione dalla carica**

1. I membri del Comitato di sorveglianza cessano dall'incarico in caso di:

- dimissioni dalla carica;

- perdita dei requisiti;

- cessazione dal servizio;

- revoca dell'incarico per i componenti nominati dalla Commissione.

2. *In caso di cessazione dall'incarico di un componente eletto dal personale, il Comitato di sorveglianza nomina in sua sostituzione il primo dei non eletti secondo l'ordine della lista del candidato cessato dall'incarico.*
3. *In caso di cessazione dall'incarico di un componente nominato dalla Commissione, quest'ultima provvede alla sostituzione dello stesso.*
4. *I membri che assumono l'incarico ai sensi dei commi 2 e 3 restano in carica per il periodo residuo del mandato quadriennale.*
5. *I membri del Comitato di sorveglianza sono sospesi dall'incarico qualora si verifichi una delle cause di sospensione di cui all'Allegato B.*

Art. 15quater
Funzioni

1. *Il Comitato di sorveglianza rappresenta gli interessi degli aderenti della CONSOB e svolge funzioni consultive e informative nei confronti degli aderenti in merito all'amministrazione e la gestione complessiva del fondo, a tal fine ricevendo semestralmente dal Fondo pensione aperto informazioni sullo scenario macroeconomico, sull'andamento dei mercati finanziari, sui risultati dei comparti, sulla struttura dei portafogli nonché informazioni relative agli strumenti ed ai meccanismi di partecipazione al Fondo stesso.*

Art. 15quinquies
Attività del Comitato

1. *Il Comitato di sorveglianza – che si riunisce almeno due volte l'anno – è convocato dal Presidente d'iniziativa ovvero su formale richiesta, contenente l'indicazione degli argomenti da inserire nell'ordine del giorno e delle relative motivazioni, avanzata da almeno due componenti.*
2. *Il Comitato di sorveglianza delibera a maggioranza dei presenti. Le delibere sono valide se assunte con la presenza di almeno quattro membri.*
3. *I verbali delle riunioni del Comitato di sorveglianza, sottoscritti da tutti i presenti e la Relazione annuale sull'attività svolta sono trasmessi, a cura del Presidente, alla CONSOB che li pubblica sulla intranet dell'Istituto.*

Art. 15sexies
Responsabilità del Comitato di sorveglianza

1. *I componenti del Comitato di sorveglianza sono responsabili nei limiti delle funzioni di sorveglianza allo stesso demandate ai sensi della presente disciplina.*

Art. 15septies
Scioglimento del Comitato di sorveglianza

1. *A decorrere dalla data di nomina di rappresentanti degli aderenti CONSOB nell'Organismo di sorveglianza del Fondo, gli artt. 15-bis, 15-ter, 15-quater, 15-quinquies e 15-sexies sono disapplicati ed il presidente in carica del Comitato di Sorveglianza istituito presso la CONSOB dichiara sciolto il medesimo Comitato di sorveglianza.*

Capo II
Trattamenti di inabilità e in caso di morte
degli iscritti al Fondo pensione

Articolo 16
Trattamento in caso di inabilità o morte

1. Qualora il dipendente iscritto al Fondo pensione cessi dal servizio per inabilità totale e permanente o muoia senza aver maturato titolo a pensione di vecchiaia o di anzianità a carico del Fondo stesso, il dipendente ovvero il coniuge e i figli minori o inabili al lavoro hanno titolo ai trattamenti previsti negli articoli seguenti, a condizione che:

- a) il dipendente abbia maturato cinque anni interi di servizio utile in CONSOB;
- b) versino alla CONSOB una somma pari alla posizione individuale di pertinenza riscattata presso il Fondo pensione aperto ai sensi del precedente art. 12, comma 5;
- c) venga avanzata richiesta alla CONSOB entro novanta giorni dalla data di liquidazione da parte del Fondo pensione aperto delle somme riscattate.

2. Per "Servizio utile" si intende il periodo di servizio prestato in CONSOB fino alla data di cessazione dal servizio ovvero di uscita dal Fondo ai sensi del precedente art. 12. Sono esclusi dal calcolo del servizio utile i periodi di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, le assenze dichiarate non giustificate con provvedimento motivato dell'Amministrazione e i periodi di aspettativa per motivi particolari. Qualora il dipendente trasferisca al Fondo ai sensi del precedente art. 12, comma 1, la posizione individuale accumulata presso altro Fondo pensione, la relativa anzianità maturata è considerata servizio utile.

Articolo 17
Modalità di erogazione del trattamento in caso di inabilità

1. Il trattamento di inabilità è corrisposto al dipendente che cessi dal servizio senza aver maturato titolo a pensione di vecchiaia o di anzianità a carico del Fondo al ricorrere della seguente condizione:

- inabilità totale e permanente a prestare servizio per motivi di salute non accertati all'atto dell'assunzione ovvero dispensa dal servizio disposta ai sensi degli artt. 84 e 88, rispettivamente, della I e II parte del Regolamento del Personale della CONSOB;

2. Il trattamento di inabilità è interamente a carico della CONSOB. Tale trattamento è pari al 40% dell'ultima retribuzione annua lorda spettante all'interessato, calcolata secondo i criteri fissati nel Regolamento disciplinante il trattamento di quiescenza del personale CONSOB, dedotto l'importo eventualmente spettante nell'assicurazione

generale obbligatoria all'atto della cessazione dal servizio, in relazione al periodo di servizio prestato in CONSOB.

3. Il trattamento viene erogato in tredici mensilità di uguale importo; nel mese di dicembre sono corrisposte due mensilità.

4. Il trattamento di inabilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della cessazione dal servizio.

5. Alla morte del beneficiario la CONSOB corrisponde ai superstiti un trattamento alle condizioni e secondo le percentuali stabilite al successivo art.18.

6. Il trattamento viene adeguato secondo le norme di legge in materia di perequazione automatica delle pensioni.

Articolo 18

Modalità di erogazione del trattamento in caso di morte

1. Il trattamento è corrisposto in favore del coniuge e/o dei figli minori o inabili al lavoro del dipendente che muoia senza aver maturato titolo a pensione di vecchiaia o di anzianità a carico del Fondo. Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati, i naturali, gli adottati e gli affiliati.

2. Il coniuge superstite perde il diritto al trattamento ove passi a nuove nozze. I figli perdono diritto al trattamento al raggiungimento dell'età di 21 anni ovvero qualora venga meno lo stato di inabilità.

3. Il trattamento è interamente a carico della CONSOB ed è determinato in relazione al numero dei superstiti. La misura annua del trattamento è pari al 70% di quello determinato ai sensi del precedente art. 17, comma 2, in presenza di un solo superstite ed è incrementata del 15% per ogni ulteriore superstite fino al limite massimo del 100%. Da tale trattamento è dedotto l'importo eventualmente spettante nell'assicurazione generale obbligatoria all'atto del decesso, in relazione al periodo di servizio prestato in CONSOB.

4. Il trattamento viene erogato in tredici mensilità di uguale importo; nel mese di dicembre sono corrisposte due mensilità.

5. Il trattamento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dipendente. E' fatta salva la previsione di cui agli artt. 105 e 106, rispettivamente della I e della II parte, del Regolamento del personale della CONSOB.

6. Il trattamento viene adeguato secondo le norme di legge in tema di perequazione automatica delle pensioni.

Capo III

Norme transitorie e Finali

Sezione I

Norme per il personale in servizio inquadrato in ruolo ovvero assunto dal 28 aprile 1993 alla data di sottoscrizione della Convenzione di cui all'art. 15

Articolo 19

Termini e modalità di adesione

1. *Per i dipendenti in servizio inquadrati in ruolo ovvero assunti con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato dal 28 aprile 1993 l'adesione al Programma avviene entro il termine perentorio del 31 dicembre 2014 con le modalità previste dall'art. 5, comma 1, del presente Regolamento. In tal caso, le contribuzioni di cui al precedente art. 8, lett. a), b) e c), decorrono dal 1° gennaio dell'anno di sottoscrizione della Convenzione di cui al precedente art. 15.*

2. *Al fine di offrire ai dipendenti elementi di valutazione, anche sotto il profilo della deducibilità fiscale, in ordine alle quote di finanziamento del Programma e di quelle prelevate dall'I.F.R. e dal T.F.R., rispettivamente per i periodi pregressi e per la contribuzione ordinaria a regime, l'Amministrazione fornisce a ciascun dipendente, almeno sessanta giorni prima del termine ultimo fissato per l'adesione al Programma, un prospetto riepilogativo dei dati retributivi, previdenziali e fiscali riferiti alla relativa posizione individuale.*

3. *I dipendenti di ruolo in servizio alla data di sottoscrizione della Convenzione che aderiscono al Programma hanno diritto all'I.F.R. fino al 31 dicembre dell'anno precedente alla data di sottoscrizione della citata Convenzione, e, successivamente, al T.F.R..*

Articolo 20

Contribuzione iniziale

1. *Per i dipendenti di cui al comma 1 del precedente art. 19, che abbiano manifestato volontà di adesione al Programma entro il termine di cui allo stesso art. 19, comma 1, è previsto un versamento iniziale sulle singole posizioni previdenziali complementari a copertura dell'anzianità di servizio maturata, per il personale di ruolo, dalla data di immissione in ruolo ovvero, per il personale in servizio in forza di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, dalla data di assunzione, fino alla data del 31 dicembre 2012.*

2. **Le quote di versamento iniziale a carico della CONSOB sono fissate nelle seguenti misure:**

- a) **il 2% della retribuzione annua utile ai fini del T.F.R. corrisposta fino al 31 dicembre 1997;**
- b) **il 2,1% della retribuzione annua utile ai fini del T.F.R. corrisposta nel 1998 e nel 1999;**
- c) **il 2,25% della retribuzione annua utile ai fini del T.F.R. corrisposta nel 2000;**
- d) **il 2,4% della retribuzione annua lorda utile ai fini del T.F.R. corrisposta nel 2001, 2002 e 2003;**

- e) il 3,9% della retribuzione annua utile ai fini del T.F.R. corrisposta nel 2004, nel 2005 e nel 2006;
- f) il 4,2% della retribuzione annua utile ai fini del T.F.R. corrisposta nel 2007;
- g) il 4,7% della retribuzione annua utile ai fini del T.F.R. corrisposta nel 2008, nel 2009 e nel 2010;
- h) il 6,34% della retribuzione annua utile ai fini del T.F.R. corrisposta nel 2011 e nel 2012.
- i) l'1,6% di quanto conferito a titolo di I.F.R. o di T.F.R. dalla data di assunzione fino al 31 dicembre dell'anno precedente alla data di sottoscrizione della citata Convenzione, e dell'ammontare delle contribuzioni a carico della CONSOB di cui alle precedenti lettere.

Per i dipendenti che abbiano prestato servizio presso la CONSOB in virtù di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato vigenti al 28 aprile 1993 ovvero stipulati successivamente a tale data i versamenti di cui alle precedenti lettere, riguarderanno i periodi prestati in forza di detti contratti relativamente al periodo successivo al 28 aprile 1993.

2bis. Fino al 31 dicembre 2007 la retribuzione utile ai fini del calcolo del T.F.R. di cui all'art. 2120 c.c. comprende, oltre ai compensi in natura per la parte assoggettata a contribuzione previdenziale, tutte le voci retributive, con esclusione:

- *per il personale di tutte le carriere, di quelle aventi natura di rimborso spese (a titolo esemplificativo e non esaustivo: trattamenti di missione e trasferimento, assegno per il nucleo familiare, ecc.) nonché della maggiorazione per prestazioni rese nel giorno di riposo settimanale;*
- *per il personale della carriera direttiva, del compenso orario per le prestazioni rese nei giorni feriali non lavorativi, nelle ore notturne, nelle festività infrasettimanali e nei giorni semifestivi (oltre le cinque ore);*
- *per il personale delle altre carriere, del compenso per lavoro straordinario e del compenso per prestazioni supplementari previsto per i dipendenti in regime di lavoro a tempo parziale (part-time).*

A far data dal 1° gennaio 2008 la retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR di cui all'art. 2120 c.c. comprende, oltre ai compensi in natura per la parte assoggettata a contribuzione previdenziale, tutte le voci retributive, con esclusione, per tutto il personale, di quelle aventi natura di rimborso spese (a titolo esemplificativo e non esaustivo, trattamenti di missione e trasferimento, assegno per il nucleo familiare).

3. Le somme di cui al comma precedente saranno versate in due rate, la prima all'atto dell'adesione e la seconda nel mese di gennaio dell'anno successivo a quello di adesione.

3bis. Su espressa richiesta di ciascun dipendente interessato e a suo esclusivo beneficio, le somme di cui al comma 2 possono essere versate in un maggior numero di rate mensili continuative e di pari importo, numero modificabile per non più di una volta ogni anno dallo stesso dipendente. In caso di cessazione dal servizio l'eventuale importo ancora spettante è versato in un'unica soluzione entro la fine del secondo mese successivo alla data di cessazione stessa. In ogni caso le richieste di rateizzazione formulate dai dipendenti non danno luogo a maturazione di interessi o di qualsivoglia forma di rivalutazione.

4. La quota di versamento iniziale a carico dei dipendenti per il periodo compreso tra la data di nomina in ruolo ovvero di assunzione e il 31 dicembre dell'anno precedente alla data di sottoscrizione della citata Convenzione è fissata in un contributo facoltativo in misura non superiore al 2% (per scaglioni pari allo 0,5%) della complessiva retribuzione utile ai fini del T.F.R. corrisposta dalla CONSOB nello stesso periodo.

5. L'importo totale della contribuzione a carico dei dipendenti può essere versato in unica soluzione ovvero ripartito, a richiesta, in ventiquattro rate mensili di uguale importo, trattenute a partire dalle competenze del mese successivo a quello di adesione al Programma.

6. Salvo quanto previsto al successivo comma 8, saranno inoltre versate le somme maturate a titolo di indennità o trattamento di fine rapporto dalla data di assunzione fino al 31 dicembre dell'anno precedente alla data di sottoscrizione della citata Convenzione, al netto di quanto eventualmente già anticipato al dipendente in tale periodo. I dipendenti hanno facoltà di scegliere, entro la data di adesione, tra il versamento parziale o integrale dei predetti importi agli stessi spettanti a titolo di indennità o trattamento di fine rapporto.

7. L'importo determinato in applicazione del metodo di calcolo dell'I.F.R. al 31 dicembre dell'anno precedente alla data di sottoscrizione della citata Convenzione al netto della quota destinata al Fondo resta accantonato e viene rivalutato secondo quanto previsto dalla Legge n. 297/1982; esso è riconosciuto all'atto della cessazione del servizio.

8. Ai dipendenti che aderiscono al Fondo e che hanno maturato somme a titolo di I.F.R. verrà riconosciuto l'importo maggiore tra tali somme e quelle che avrebbero maturato con il metodo di calcolo del T.F.R..

9. I dipendenti inquadrati in ruolo ai sensi dell'art. 62 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 6, comma 9, della legge 29 ottobre 1999, n. 419, e dell'art. 4, comma 4-duodecies, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, hanno facoltà di versare al Fondo, in tutto o in parte, le somme maturate a titolo di T.F.R. antecedentemente alla data di inquadramento in ruolo, al netto di quanto eventualmente già anticipato.

10. I dipendenti di cui al comma 1 del precedente art. 19 hanno facoltà di versare al Fondo, a titolo integrativo della posizione individuale aperta dalla CONSOB, ulteriori somme nei limiti degli importi netti eventualmente liquidati a titolo di T.F.R. anche per periodi di servizio anteriore al 28 aprile 1993; nonché la quota di versamento di cui al precedente comma 4 per i medesimi periodi di servizio.

Sezione II
Contribuzione straordinaria, cessazioni

Articolo 21
Contribuzione straordinaria

1. La CONSOB, a titolo di contribuzione straordinaria al Fondo, verserà a favore degli aderenti:
 - a) per l'anno di sottoscrizione della Convenzione di cui al precedente art. 15, lo 0,5% della retribuzione mensile utile ai fini del T.F.R.;
 - b) per l'anno successivo alla sottoscrizione della Convenzione di cui al precedente art. 15, l'1% della retribuzione mensile utile ai fini del T.F.R..

Articolo 22
Cessazioni dal servizio

1. Nel caso di decesso del dipendente successivamente al 1 dicembre 2003 e prima della sottoscrizione della Convenzione di cui al precedente art. 15 ovvero prima della scadenza del termine previsto per l'adesione individuale, gli eredi hanno diritto a percepire le somme riferite alla contribuzione pregressa e straordinaria a carico della CONSOB di cui ai precedenti artt. 20 e 21, nonché il trattamento più favorevole tra I.F.R. e T.F.R. maturati.

Sezione III
Adeguamento del Regolamento, abrogazioni, entrata in vigore

Articolo 23
Adeguamento del Regolamento

1. A seguito di modificazioni del Regolamento disciplinante il "Fondo pensione complementare" a favore del personale assunto a far data dal 28 aprile 1993 cui va fatto riferimento a norma dell'art. 2, comma 3, sub art. 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni, si procede ai relativi adeguamenti del presente Regolamento, in quanto applicabili, nel termine di sei mesi.
2. I suddetti adeguamenti sono sottoposti al Presidente del Consiglio dei Ministri con la stessa procedura di cui al successivo art.25.

Articolo 24
Abrogazioni

1. Il presente Regolamento sostituisce l'Accordo-quadro sottoscritto con le Organizzazioni Sindacali il 1 dicembre 2003, le cui disposizioni si intendono pertanto abrogate.

Articolo 25
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, che entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data della sua esecutività, ai sensi dell'art. 2, comma 9, *sub* art. 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni, sarà pubblicata in apposita edizione speciale del Bollettino della Commissione nazionale per le società e la borsa.

2. Restano in ogni caso ferme le diverse decorrenze previste da singole norme del presente Regolamento.